



ORIGINALE

**N. 02/2012**

**COMUNE DI PECETTO DI VALENZA**

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTA ORDINARIA 2012.**

*L'anno Duemiladodici addì Ventitré del mese di Febbraio alle ore 18,43 nella Sala delle adunanze del Consiglio.*

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

		Pres	Ass
1	DE STEFANI Flavio	Sì	
2	VERCELLESE Fulvio	Sì	
3	ORSINI Federico	Sì	
4	FORSINETTI Viviana	Sì	
5	MASSOCCHI Michela	Si	
6	BORTOLONI Andrea	Sì	
7	LABRUNA Sabato		Sì

		Pres	Ass
8	ORSINI Mauro	Sì	
9	BIOLATTO Francesca		Sì
10	LOMBARDI Claudia	Sì	
11	BELLINGERI Laura	Si	
12	CUCCOLO Debora	Sì	
13	PANELLI Alessio	Sì	
	<b>TOTALI</b>	<b>11</b>	<b>2</b>

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Sig. Avv. Gian Carlo RAPETTI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Flavio DE STEFANI, Sindaco pro tempore, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al **punto 2** dell'Ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**DATO ATTO CHE** la deliberazione è redatta dal Segretario Comunale;

**DATO ATTO CHE:**

- ai sensi dell'art. 53 comma 16 L. 388/2000, il termine previsto per le deliberazioni concernenti aliquote e tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1 comma 3 D.Lgs. 360/1998, le tariffe dei servizi pubblici locali, per l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- ai sensi del citato art. 53 comma 16 L. 388/2000, i regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;
- ai sensi dell'art. 1 comma 169 L. 296/2006, è previsto che gli Enti Locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che tali deliberazioni (anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma purché entro il termine di cui sopra) hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento, e, in caso di mancata approvazione entro il termine di cui sopra, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

**DATO ATTO CHE**, con D.M. Interno del 21.12.2011, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli Enti Locali è differito al 31.03.2012;

**VISTO** l'articolo 8 D.Lgs. 23/2011, recante istituzione, a fare data dal 2014, dell'imposta municipale propria, sostitutiva, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, nonchè dell'imposta comunale sugli immobili, ai sensi del quale:

- l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale (comma 2);
- l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale (intendendosi come tale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente), ed alle pertinenze della stessa, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, e con esclusione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (comma 3);
- l'imposta municipale propria ha per base imponibile il valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5 D.Lgs. 504/1992 e s.m.i. (comma 4);
- relativamente al possesso di immobili non costituenti abitazione principale l'imposta è dovuta annualmente in ragione di un'aliquota dello 0,76 per cento, aliquota che può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (comma 5);
- il comune può, con deliberazione del consiglio comunale adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali, l'aliquota dello 0,76, ovvero sino a 0,2 punti percentuali l'aliquota relativa all'immobile locato (ibidem);
- l'aliquota relativa all'immobile locato è ridotta alla metà (comma 6),
- il Comune ha facoltà, con deliberazione del consiglio comunale, adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, prevedere, anche con applicazione limitata a determinate categorie di immobili che l'aliquota dello 0,76 per cento sia ridotta fino alla metà anche nel caso in cui abbia ad oggetto immobili non produttivi di reddito fondiario, ovvero nel caso in cui abbia ad oggetto immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (comma 7);

**VISTO**, ora, l'articolo 13 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, recante l'anticipazione, in via sperimentale, dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012, e la sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 D.Lgs. 23/2011 in quanto compatibili, nonché ad ulteriori disposizioni ivi contenute, in particolare:

l'imposta ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 D.Lgs. 504/1992, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa (comma 2);

- per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente (ibidem);
- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo (ibidem);

- la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5 commi 1, 3, 5, 6 D.Lgs. 504/1992, nonché dei commi 4 e 5 (in merito ai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, alle aree fabbricabili, ai casi di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, nonché ai fabbricati iscritti in catasto ed ai terreni agricoli) (comma 3);
- relativamente ai fabbricati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, con rivalutazione del 5 per cento (ai sensi dell'articolo 3 comma 48 L. 662/1996) i moltiplicatori ivi indicati (comma 4);
- relativamente ai terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, con rivalutazione del 25 per cento (ai sensi dell'articolo 3 comma 51 L. 662/1996) un moltiplicatore pari a 130 (comma 5);
- l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento (comma 6);
- i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 L. 446/1997, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali (ibidem);
- l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze (comma 7);
- i comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali (ibidem);
- l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3-bis D.L. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla L. 133/1994 (comma 8);
- i comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento (ibidem);
- i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 D.P.R. 917/1985, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (COMMA 9);
- i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori) (comma 9-bis);
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione (comma 10);
- se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica (ibidem);
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non potendo superare l'importo massimo di euro 400 (ibidem);
- il comune può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio ma in tale caso il comune che non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione (ibidem);
- è parificata all'abitazione principale, in proporzione alla quota posseduta, la quota in capo al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale, sempre che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale (ibidem, richiamante l'articolo 6 comma 3-bis, come introdotto dall'art. 1 comma 6 L. 244/2007);
- è facoltà del comune considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (ibidem, richiamante l'articolo 3 comma 56 L. 662/1996);
- allo Stato è riservata la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili (ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale) l'aliquota di base, la quota di imposta risultante essendo versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria, senza le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal comune (comma 11);

- il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 D.Lgs. 446/1997, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 D.Lgs. 241/1997, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (comma 12);

**VISTO** l'articolo 6 comma 3-bis D.Lgs. 504/1992, inserito dall'articolo 1 comma 6 lettera b) L. 244/2007, che prevede l'applicazione dell'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale (e delle detrazioni di cui, in allora, all'articolo 8 commi 2 e 2-bis, ora da intendersi, per interpretazione, delle detrazioni di cui all'articolo 13 comma 10 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, calcolate in proporzione alla quota posseduta), da parte del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, ed a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

**VISTO** l'articolo 3 comma 56 L. 662/1996, che prevede la facoltà, in capo al Comune, di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

**VISTO** l'articolo 14 comma 6 D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali, di cui agli articoli 52 e 59 D.Lgs. 446/1997, fra l'altro, anche in relazione all'IMU, e, pertanto, che conferma la possibilità di disciplinare con regolamento l'entrata de qua, fatti salvi la individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, della aliquota massima, e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti in capo ai contribuenti;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 59 D.Lgs. 446/1997, e s.m.i., in materia di potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili, e, pertanto, in forza del rimando operato dal citato articolo 14 D.Lgs. 23/2011, altresì in materia di IMU, con particolare riferimento alla disciplina:

- delle ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni che escludono la qualifica di non fabbricabile in relazione ai terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti medesimi e del proprio nucleo familiare;
- dell'esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle provincie, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende unità sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- della previsione del possesso in capo dall'ente non commerciale utilizzatore quale condizione ulteriore per l'esenzione relativa agli immobili utilizzati da enti che non hanno, quale oggetto prevalente, l'attività commerciale;
- del diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
- della determinazione periodica e per zone omogenee dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
- della regolarità dei versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
- dell'introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 218/1997;
- dei differimenti di termini per i versamenti in relazione a situazioni particolari;
- dell'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto, ai sensi dell'articolo 3 comma 57 L. 662/1996, con la precipua finalità di potenziamento degli uffici tributari del comune;

**DATO ATTO CHE**, ai sensi dell'articolo 13 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, in relazione alle aliquote:

- l'aliquota di base è pari alla misura dello 0,76 per cento, ma con possibilità in capo al comune, con deliberazione di natura regolamentare, di modificare l'aliquota, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
- l'aliquota relativa alla abitazione principale è pari alla misura dello 0,4 per cento, con possibilità, in capo al comune, di modifica tariffaria, e, pertanto, non di natura regolamentare, in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;

- l'aliquota dei fabbricati rurali ad uso strumentale è pari alla misura dello 0,2 per cento, con possibilità di riduzione fino allo 0,1 per cento;
- ulteriore facoltà, in capo al comune, di ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento, nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 D.P.R. 917/1986 (immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni, considerandosi strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore, e, in relazione ai immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni considerandosi strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato), nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, nel caso di immobili locati;

**VISTA** la bozza di Regolamento ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 446/1997 e s.m.i., formato da numero 27 articoli, recante la disciplina dell'imposta municipale propria IMU Allegato alla presente per costituirne parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto;

**RITENUTO** procedere alla determinazione delle aliquote, per l'anno 2012, nella misura di legge, e pertanto:

- aliquota di base in misura dello 0,76 per cento;
- aliquota relativa alla abitazione principale in misura dello 0,4 per cento;
- aliquota dei fabbricati rurali ad uso strumentale in misura dello 0,2 per cento;
- detrazione per abitazione principale pari a euro 200;
- ulteriori detrazioni per figli a carico pari a euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fermo il limite complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non superiore all'importo massimo di euro 400

**VISTA** la bozza di Regolamento ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 446/1997 e s.m.i., formato da numero 27 articoli, predisposto dal Segretario Comunale, recante la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, nonché la relativa disciplina, Allegato alla presente per costituirne parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto;

**DATO ATTO CHE:**

- sulla base dello schema di Bilancio di Previsione dell'esercizio 2012, oggetto di adozione da parte della Giunta Comunale, sono previste entrate corrispondenti alle aliquote ex lege dell'IMU;
- in attesa di precisa conoscenza dell'ammontare di tale cespite, il presumibile ammontare corrispondente, viene stimato, allo stato, in EURO 172.000,00;
- in ogni caso va rispettato, nella determinazione delle aliquote nonché delle agevolazioni, riduzioni e detrazioni, l'equilibrio finanziario del bilancio;
- l'introito di cui sopra va assicurato, in considerazione delle necessità di bilancio, previa effettuata ponderazione della distribuzione del carico tributario sull'Utenza, rimandando *per relationem* allo schema di Bilancio Previsionale per l'esercizio finanziario 2012, la cui scelta discrezionale appare demandata alla valutazione dell'organo politico, in considerazione dell'autonomia finanziaria dell'Ente, e nel legittimo esercizio della discrezionalità amministrativa in sede delle diverse opzioni in tema di politica fiscale, con particolare riferimento alle opzioni effettuate in merito al tasso di copertura dei servizi, in merito alla copertura dei costi del servizio rifiuti solidi urbani attraverso la Ta.R.S.U., nonché in merito alla opzione di conferma delle aliquote dell'addizionale, opzionale, all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

**VISTI:**

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

**DATO ATTO CHE** sulla deliberazione vengono apposti:

- il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi vigenti, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
- il parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi vigenti;

**con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:**

- **presenti: 11;**
- **astenuti 0;**
- **votanti: 11;**
- **voti favorevoli: 11;**
- **contrari: 0;**

## **DELIBERA**

1. Di approvare il Regolamento, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 446/1997 e s.m.i., formato da numero 27 articoli, recante la disciplina dell'imposta municipale propria, Allegato alla presente per costituirne parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto;
2. Di determinare, ai sensi di quanto in narrativa, per l'anno 2012, le aliquote dell'imposta municipale propria IMU del Comune di Pecetto di Valenza nelle misure seguenti:
  - aliquota di base in misura dello 0,76 per cento;
  - aliquota relativa alla abitazione principale in misura dello 0,4 per cento;
  - aliquota dei fabbricati rurali ad uso strumentale in misura dello 0,2 per cento;
  - detrazione per abitazione principale pari a euro 200;
3. Di dare atto che i valori della detrazione relativa all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, e delle relative maggiorazioni per figli, di cui all'art. 13 comma 10 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, sono determinati nella misura di legge.
4. Di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

*Parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi vigenti;*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Avv. Gian Carlo RAPETTI)

*Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi vigenti, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Rag. Mariella COLANINNO)

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Flavio DE STEFANI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Gian Carlo RAPETTI

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
**(Art. 124, D. Lgs. 267 del 18.08.2000)**

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno **1° Marzo 2012** all'Albo Pretorio Informatico consultabile sul sito istituzionale [www.comune.pecettodivalenza.al.it](http://www.comune.pecettodivalenza.al.it), ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi

Pecetto di Valenza, 1° Marzo 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Avv. Gian Carlo RAPETTI

%%%

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la sujestesa deliberazione, decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione nelle forme di legge all'Albo Pretorio Informatico del Comune, è divenuta esecutiva in data .....  
ai sensi del 3° comma dell'art. 134 della legge 18/08/2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Avv. Gian Carlo RAPETTI

%%%

La presente copia (in carta libera ad uso amministrativo) è conforme all'originale qui depositato.

Pecetto di Valenza,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Avv. Gian Carlo RAPETTI